

Ministero della Difesa

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

Ufficio Generale Coordinamento Tecnico

Posta elettronica certificata: commiservizi@postacert.difesa.it

Posta elettronica: commiservizi@commiservizi.difesa.it

Sito internet: www.commiservizi.difesa.it

Prot. N. 0016423

Roma, 17.06.2013

DIRETTIVA SULLE PROCEDURE DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEI MATERIALI SANITARI

Anno 2013

INDICE

1. Premessa	pag. 1
2. Composizione degli organi di verifica (commissioni di collaudo)	pag. 2
3. Contraddittorio con il contraente	pag. 3
4. Attività dell'organo di verifica (verifica di conformità)	pag. 5
5. Giudizio di rivedibilità	pag. 7
6. Determinazione di accettazione/rifiuto	pag. 9
7. Adempimenti finali	pag. 11
8. Verifica di conformità (collaudo) dei materiali farmaceutici	pag. 12

ALLEGATO: Traccia per la stesura del verbale di verifica di conformità

1. PREMESSA

Il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, al Titolo IV Capo III “verifica di conformità e consegna dei beni”, ha ridefinito procedure che prima erano regolamentate dal D.M. 200/2000.

Pertanto, al fine di recepire le novità procedurali apportate dal citato D.P.R., si è reso necessario emanare una nuova direttiva sulla verifica di conformità relativa alle forniture di materiali sanitari il cui approvvigionamento rientra nella competenza della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali.

In particolare la presente direttiva:

- abroga e sostituisce la direttiva n. 0004025 datata 12 febbraio 2013;
- garantisce una maggiore efficienza ed efficacia alle procedure di collaudo dei materiali sanitari di competenza della Direzione Generale.

I criteri informativi contenuti nella precedente direttiva restano, comunque, confermati; in particolare:

- contraddittorio con il contraente, previsto in tutte le fasi dell'attività dell'organo di verifica;
- natura essenzialmente propositiva dell'attività dell'organo di verifica;
- determinazione definitiva di accettazione/rifiuto demandata ad un organo decidente diverso dall'organo di verifica.

Non mutano, inoltre, gli adempimenti essenziali ai quali è tenuto l'organo di verifica né le procedure che, attraverso varie fasi, conducono all'adozione di provvedimenti di carattere definitivo riguardo alle merci collaudate.

La presente direttiva, che abroga ogni altra disposizione in materia, disciplina compiutamente l'intero settore e trova applicazione a decorrere dal 6 luglio

2013, contestualmente all'entrata in vigore del precitato D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236.

A tutela degli interessi sia dell'Amministrazione della Difesa sia delle imprese accorrenti alle gare ed in ossequio al principio della trasparenza, la direttiva è visibile sul sito "internet" della Direzione Generale www.commiservizi.difesa.it.

2. COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI VERIFICA (COMMISSIONI DI COLLAUDO)

Gli organi/commissioni di verifica vengono nominati con determinazione del Direttore Generale, di norma, successivamente alla comunicazione di registrazione del contratto; è compito del presidente fare in modo che la commissione si riunisca con estrema sollecitudine, dopo aver ricevuto il "nulla osta" alla verifica da parte della competente Divisione "Materiali Sanitari e Farmaceutici" della Direzione Generale.

Al riguardo, si richiama la scrupolosa osservanza della tempistica relativa alle procedure per l'accertamento della conformità dei materiali oggetto del collaudo, così come disciplinate dal relativo contratto di fornitura e dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 che ha modificato per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

In relazione a quanto specificato ne consegue che il ritardo nelle procedure di verifica dei materiali comporta a carico dell'A.D. la decorrenza di interessi moratori per i quali sono ravvisabili responsabilità per danno all'erario in capo ai componenti dell'organo di verifica.

Le Commissioni di verifica di conformità sono costituite da un numero dispari di componenti - normalmente tre (presidente e due membri) - ed in casi particolari (importi elevati, materiali particolarmente complessi e sensibili) anche cinque; a tali componenti, titolari, vanno aggiunti membri di riserva, allo scopo di sostituire con ogni immediatezza personale che dovesse rendersi indisponibile.

In considerazione soprattutto della elevata caratterizzazione tecnica del materiale in fornitura, l'Ufficio Generale Coordinamento Tecnico della Direzione Generale provvede ad acquisire proposte sul personale da nominare nelle commissioni da parte dell'ente nell'interesse del quale viene effettuata la fornitura (ad esempio Dipartimento di Sanità del Comando Logistico dell'E.I., Ispettorato di Sanità della M.M., etc...), sottoponendo tali nominativi al Direttore Generale di Commiservizi per la relativa determinazione di nomina.

3. CONTRADDITTORIO CON IL CONTRAENTE

Uno degli elementi essenziali che caratterizza il procedimento di verifica di conformità è il contraddittorio con la ditta fornitrice (contraente), da attivare sin dall'inizio.

A tal fine, il presidente della commissione deve dare comunicazione scritta al contraente – anche a mezzo fax o posta elettronica certificata – del luogo e del giorno in cui dovrà essere effettuata la verifica, con l'invito ad intervenire personalmente, o per mezzo di un suo rappresentante, per partecipare al procedimento.

Le decisioni dell'organo di verifica devono essere prese tenendo conto delle osservazioni del contraente.

Il presidente dell'organo di verifica provvede ad inviare, nelle forme previste dall'art. 77 del codice dei contratti (D.Lgs.163/2006), il verbale definitivo di verifica di conformità al contraente che, debitamente invitato, non abbia presenziato al procedimento, ovvero che, pur essendo presente, non abbia firmato – per presa visione – il citato verbale.

Qualora il contraente non concordi con le valutazioni e le proposte dell'organo di verifica, entro venti giorni decorrenti dalla data in cui ha firmato il verbale di verifica o dalla data di ricezione della raccomandata di cui al precedente capoverso, può inviare allo stesso organo controdeduzioni e la documentazione ritenuta più opportuna (la lettera di invito a presenziare alle operazioni di verifica deve far menzione di tale possibilità).

Decorsi i termini prescritti al precedente capoverso, se non pervengono controdeduzioni, il verbale definitivo di verifica e la relativa documentazione allegata vengono inviati, a cura del presidente della commissione, in due originali, all'Ufficio Generale Coordinamento Tecnico della Direzione Generale, organo incaricato dell'istruttoria della pratica.

Se, invece, il contraente presenta, entro i predetti termini, controdeduzioni e documentazione, la commissione è tenuta a prendere atto di tali documenti e ad esaminarli per esprimersi nuovamente **entro 10 giorni**, confermando o modificando le primitive proposte e motivandone le ragioni.

Il sopra citato periodo, essendo diretto a garantire il contraddittorio con la ditta esecutrice, non verrà computato nei termini previsti per la verifica dei materiali.

Tutta la documentazione deve poi essere inviata all'Ufficio Generale Coordinamento Tecnico e, per conoscenza, al 2° Reparto “acquisizione servizi logistici, materiale sanitario e farmaceutico” della Direzione Generale.

A guadagno di tempo, la suddetta documentazione dovrà essere consegnata “a mano” o anticipata a mezzo e-mail.

E' possibile che, in questa fase, il contraente chieda la “rivedibilità” della fornitura, in presenza di difetti lievi che, con idonee operazioni di rilavorazione e/o selezione possono essere eliminati. In tale caso si procede con le modalità indicate al successivo punto 5 (giudizio di rivedibilità).

4. ATTIVITA' DELL'ORGANO DI VERIFICA (VERIFICA DI CONFORMITA')

L'organo di verifica (commissione) deve, in dettaglio:

- individuare in modo inequivocabile e documentato la partita da sottoporre alla verifica di conformità (collaudo), accertando che la stessa sia disposta in modo da rendere possibili le operazioni controllo previste;
- accertare l'effettiva tipologia dei materiali consegnati, verificandone la corrispondenza rispetto a quanto previsto nel contratto (il livello di collaudo, salvo diversa prescrizione contrattuale, dovrà essere “centesimale”, ossia esteso a tutta la fornitura);
- esaminare la documentazione relativa alle attività poste in essere (contratto stipulato con la ditta, capitolato tecnico, offerta tecnica e ogni altro documento ritenuto utile alla verifica di conformità);
- indicare la data di consegna dei materiali ed eventuali giorni di ritardo da parte della ditta nella consegna/predisposizione degli stessi;
- effettuare tutte le valutazioni ritenute utili e/o necessarie alla verifica della rispondenza dei beni forniti a quanto richiesto dall'A.D., ivi incluse eventuali prove pratiche, documentando il tutto nell'ambito del verbale di verifica di conformità.

Inoltre, ove ritenuto assolutamente necessario ed indispensabile, la commissione potrà procedere all'effettuazione di prove analitiche,

prescritte nel capitolato tecnico o da altro documento allegato al contratto, non eseguite oppure ritenute opportune per ulteriori approfondimenti.

In tale ipotesi la decorrenza del termine per la verifica di conformità è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data del ricevimento, da parte dell'organo di verifica, del referto delle analisi richieste.

In considerazione degli effetti prodotti sia a carico dell'impresa (che vedrà ulteriormente dilazionato il termine di riscossione del credito) sia verso le Forze Armate richiedenti (a causa dello slittamento temporale dell'entrata in ciclo logistico del materiale), la decisione di ripetere o di sottoporre ad ulteriori analisi i materiali in collaudo dovrà essere ampiamente motivata nel verbale di verifica e nella richiesta di analisi.

- pronunciarsi, al termine di dette operazioni, con una PROPOSTA che può essere di ACCETTAZIONE (se il materiale corrisponde pienamente a quanto richiesto) o di RIFIUTO (se il materiale si presenta non conforme rispetto al prescritto contrattuale; in quest'ultimo caso il verbale deve riportare sia l'esatto elenco dei motivi di rifiuto, ossia le non conformità rilevate dalla commissione, sia l'indicazione che le difformità appaiono/non appaiono pregiudizievoli della funzionalità e dell'estetica dei materiali e che gli stessi possono/non possono essere immessi nel normale ciclo logistico). In casi eccezionali tale proposta può essere sostituita da un giudizio di rivedibilità, con le modalità descritte al successivo punto 5.

Qualora la fornitura sia oggettivamente frazionabile e divisibile (ad esempio acquisto di diverse tipologie di materiali autonome fra loro), la commissione di verifica, ove tale possibilità sia espressamente prevista nel contratto, può proporre una accettazione parziale della fornitura.

Se vi è dissenso tra i componenti della commissione, le conclusioni sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare nel verbale di verifica di conformità.

Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti della verifica;

- far constare tutte le operazioni eseguite in apposito verbale di verifica di conformità. Tale verbalizzazione, redatta in duplice originale, deve avere forma analitica, per fornire adeguati elementi di valutazione all'organo decidente;
- apporre sui verbali di cui al punto precedente (su entrambe le copie originali) la marca da bollo di importo previsto dalla vigente normativa. Tale marca, posta a carico della ditta, dovrà essere richiesta con congruo anticipo (di solito contestualmente all'invito alla ditta a partecipare alle operazioni di verifica).

Terminate le operazioni di verifica, la commissione deve procedere:

- nel caso di verifica di conformità in fabbrica, a sigillare la partita con spago e cartellino identificativo della partita assicurato con punzonatura a piombo recante i sigilli dell'amministrazione della difesa;
- nel caso di verifica di conformità presso magazzini o infrastrutture militari, ad isolare la partita a mezzo di apposito nastro nonché con tabelle recanti i dati riconoscitivi della stessa (denominazione e tipo dei manufatti, quantitativo, estremi del contratto).

In nessun caso il materiale sottoposto alla verifica potrà essere utilizzato, se non è intervenuta la decisione definitiva di accettazione della Direzione Generale.

5. GIUDIZIO DI RIVEDIBILITA'

Il cosiddetto **giudizio di rivedibilità**, da adottare soltanto in casi eccezionali al posto della proposta di accettazione o di rifiuto di cui al punto precedente, non costituisce un vero e proprio giudizio, ma una sospensiva. Infatti esso viene adottato dall'organo di verifica (commissione), su espressa richiesta

della ditta, solo nei casi in cui la stessa possa rapidamente risolvere in maniera completa le difformità riscontrate, portando il materiale in fornitura alla piena rispondenza al prescritto. In tal caso l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine congruo non superiore ai 30 giorni entro il quale la ditta esecutrice deve provvedere all'eliminazione del difetto.

Sarà la stessa commissione di verifica a riunirsi nuovamente, allo scadere del termine stabilito, per esaminare se i materiali siano stati nel frattempo messi a norma dalla ditta fornitrice.

In caso di accoglimento della richiesta di rivedibilità, il periodo intercorrente fra la sospensione del collaudo ed il nuovo approntamento deve essere computato ai fini del calcolo delle penalità per ritardato approntamento al collaudo. Tale condizione deve essere formalmente notificata al contraente. Inoltre, la decorrenza del termine per la verifica di conformità è sospeso fino alla data del nuovo approntamento della merce, comunicato dalla ditta e confermato dalla commissione di verifica.

Qualora tali difetti risultino ineliminabili, l'organo di verifica determina, nel verbale definitivo, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore. La commissione di verifica nella quantificazione della somma può avvalersi del supporto della Sezione Analisi Costi dell'Ufficio Generale Coordinamento Tecnico di questa Direzione Generale, in possesso di una procedura e di dati storici relativi alla quantificazione di difetti riscontrati in precedenti forniture.

L'esigenza di affidare tale operazione alla Sezione Analisi Costi scaturisce dalla necessità di garantire sia l'omogeneità di trattamento per le imprese sia la serenità di giudizio dell'organo di verifica che dovrà concentrare le proprie attività al controllo della partita in fornitura.

Il ricorso alla Sezione Analisi Costi sospende i termini per la verifica di conformità, che riprenderanno a decorrere dalla determinazione della somma da detrarre dal credito dell'esecutore.

Detto giudizio di rivedibilità può essere emesso anche dalla stazione appaltante, a seguito di espressa richiesta della ditta conseguente ad un provvedimento di rifiuto (quindi dopo che la commissione abbia proposto il rifiuto della fornitura e che la stessa stazione appaltante abbia recepito tale proposta con proprio provvedimento formale).

6. DETERMINAZIONE DI ACCETTAZIONE/RIFIUTO

L'Ufficio Generale Coordinamento Tecnico, organo incaricato di istruire la pratica, esamina i contenuti del verbale di verifica di conformità e delle controdeduzioni eventualmente profferite dalla ditta esecutrice, sulla base dei documenti cartacei, e provvede agli accertamenti più opportuni in caso di discordanza fra commissione e ditta su elementi di fatto.

L'attività istruttoria si conclude con la redazione di una relazione sulle attività svolte dall'organo di verifica, contenente motivate proposte di:

- accettazione;
- accettazione con sconto;
- rifiuto.

In casi eccezionali, può essere proposto di sospendere il giudizio e di richiedere all'organo di verifica di espletare ulteriori attività.

L'accettazione con sconto ricorre quando le difformità della fornitura dalle specifiche tecniche non siano particolarmente gravi nè imputabili a mancanza di buona fede e professionalità del contraente nel corso delle lavorazioni o quando sussistono documentate urgenti esigenze logistiche.

Anche in tale ultimo caso, comunque, i difetti riscontrati non dovranno pregiudicare la funzionalità dei beni.

La quantificazione percentuale dello sconto dovrà, in ogni caso, tener conto sia della minore utilità e/o valore della fornitura sia del grado di diligenza dimostrato dall'impresa nell'esecuzione delle lavorazioni.

Il Direttore Generale, in qualità di organo decidente, adotta il provvedimento definitivo di sua competenza con apposita determinazione.

In casi eccezionali, quando - a seguito di un provvedimento di rifiuto della fornitura - il contraente chieda alla stazione appaltante di ottenere la rivedibilità della partita (o di parte di essa), l'organo decidente può sospendere l'esecutività del provvedimento stesso e richiedere alla commissione di verifica di:

- valutare se sia tecnicamente possibile eliminare i difetti riscontrati, mediante operazioni di rilavorazione e/o selezione dei beni forniti;
- assegnare alla ditta, ove ne sussistano le condizioni, un termine congruo entro cui comunicare il nuovo approntamento alla verifica (entro un termine non superiore al tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alle prove di verifica di conformità - approntamento al collaudo - maggiorato di un tempo non superiore alla metà del termine stesso previsto nel contratto);
- riunirsi, una volta acquisita la comunicazione inerente al regolare approntamento da parte della ditta, per procedere ad una nuova verifica di conformità.

Nella rivedibilità:

- il periodo intercorrente fra la data del provvedimento di rifiuto e quella del nuovo approntamento, deve essere computato ai fini del calcolo delle penalità per ritardato approntamento alle prove di verifica di conformità;

- la decorrenza del termine per la verifica di conformità è sospeso fino alla data del nuovo approntamento della merce, comunicato dalla ditta e confermato dalla commissione di verifica.

7. ADEMPIMENTI FINALI

La determinazione di accettazione, accettazione con sconto o rifiuto viene formalmente comunicata alla ditta esecutrice a cura dell'organo incaricato dell'istruzione della pratica (Ufficio Generale Coordinamento Tecnico).

Nella comunicazione deve essere precisato che tale atto – definitivo per l'amministrazione – può essere impugnato presso gli organi competenti, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

L'organo incaricato dell'istruzione della pratica invia, altresì, tutto il carteggio (verbale di verifica di conformità e determinazione del Direttore Generale) all'ente incaricato della custodia del materiale consegnato dalla ditta (o dell'esecuzione del contratto nel caso di collaudo in fabbrica), che provvederà ai successivi adempimenti conseguenti all'accettazione od al rifiuto della fornitura (presa in carico o restituzione alla ditta).

L'ente incaricato della custodia del materiale (o dell'esecuzione del contratto nel caso di collaudo in fabbrica) spedisce al 2° Reparto "acquisizione servizi logistici, materiale sanitario e farmaceutico della Direzione Generale, la documentazione contabile necessaria per il pagamento della fornitura. Da questo momento il materiale è disponibile per la distribuzione e/o utilizzo.

In base alla normativa vigente ed alle relative disposizioni emanate da Bilacentes, i mandati di pagamento dovranno essere necessariamente corredati dei sottoelencati documenti cartacei:

- comunicazione di avvenuta ricezione della fornitura da parte dell'ente destinatario (o della ditta in caso di approntamento in fabbrica);
- verbale di verifica di conformità in originale;

- determinazione del Direttore Generale;
- lettera di spedizione dei materiali, nel caso di collaudo in fabbrica;
- ordini di carico;
- NUC (è necessario allegare la lettera del competente organo di Segredifesa attestante l'ottemperanza da parte della ditta degli obblighi di codificazione);
- fattura in originale;
- copia documento di trasporto;
- eventuali comunicazioni di penalità applicate alla ditta, ai sensi del D.P.R. 236/2012;
- dichiarazione estremi creditori, resa ai sensi della normativa per la tracciabilità dei flussi finanziari, con riferimento al CIG ed indicazione dei c/c dedicati e dei relativi soggetti – con evidenza del c.f. – abilitati ad operare sugli stessi.

8. VERIFICA DI CONFORMITA' (COLLAUDO) DEI MATERIALI FARMACEUTICI

Le procedure di verifica di conformità (collaudo) dei materiali farmaceutici, per la peculiare natura degli stessi, differiscono per alcuni aspetti da quelle normalmente utilizzate per gli altri materiali sanitari; le predette particolarità sono dettate dall'esigenza di semplificare, per quanto possibile, l'approvvigionamento di tali beni.

Nel dettaglio, si evidenzia che:

- l'organo di verifica (commissione) viene nominato, con atto interno, dal Direttore/Comandante dell'Ente destinatario al momento della ricezione della fornitura e sarà composto da un numero dispari di componenti qualificati (presidente e due membri);

- le operazioni di verifica di conformità dovranno iniziare con ogni immediatezza, essendo finalizzate al soddisfacimento di ineludibili e prioritarie esigenze della F.A.;
- al termine delle operazioni di verifica, la commissione dovrà pronunciarsi con l'accettazione (se il materiale corrisponde pienamente a quanto richiesto) o con il rifiuto (se il materiale si presenta non conforme al prescritto contrattuale) della fornitura. Al predetto verbale dovrà essere apposto il VISTO del Direttore/Comandante dell'Ente destinatario;
- in casi eccezionali la commissione potrà esprimersi con un giudizio di rivedibilità, con le modalità descritte al punto 5.
- l'esito del verbale della commissione di verifica di conformità viene formalmente comunicato alla ditta contraente a cura dell'ente destinatario della fornitura. Nella comunicazione deve essere precisato che tale atto - definitivo per l'amministrazione - può essere impugnato presso gli organi competenti, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
- in caso di esito positivo della verifica di conformità, l'ente incaricato della custodia del materiale procederà all'assunzione in carico ed invierà al 2° Reparto "acquisizione servizi logistici, materiale sanitario e farmaceutico" della Direzione Generale la documentazione contabile necessaria per il pagamento. Da questo momento il materiale è disponibile per la distribuzione e/o utilizzo.

Per tutto quello non specificato, si dovrà far riferimento a quanto già disciplinato in genere per i materiali sanitari.

Roma, 17/06/2013

IL CAPO UFFICIO GENERALE
Brig. Gen. Lorenzo D. GADALETA


MINISTERO DELLA DIFESA
COMMISSIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA'
NOMINATA CON DETERMINAZIONE N. ___ DEL ____

Marca
da
bollo

VERBALE N. ___ DEL _____ COSTATANTE LA VERIFICA DI CONFORMITA'
DI _____ FORNITO DALLA DITTA _____ IN ESECUZIONE DEL
CONTRATTO N. ___ DEL _____.

(*OPPURE:*
RIAPERTURA VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITA' N. ___ IN DATA _____
PER LA VALUTAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI FORNITE DALLA DITTA _____
CON LETTERA DATATA _____)

^^^ ^^

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, presso i locali del _____, sito
in Via _____ n. _____, città _____,

SIA NOTO

CHE la sottoannotata commissione:

- _____ (presidente)
- _____ (componente)
- _____ (componente)

nominata dal MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE DI
COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI con determinazione UGCT n. _____
in data _____, si è riunita per procedere alla verifica di conformità della partita
in epigrafe, a seguito del nulla osta ricevuto dalla 5^a Divisione di COMMISERVIZI e
sulla base della Direttiva sulle procedure di collaudo dei materiali sanitari n. 0016423
del 17.06.2013.

CHE alle operazioni di verifica assiste, in rappresentanza della ditta, il Sig. _____, in qualità
di _____ della stessa (*oppure:* che la ditta, debitamente invitata, non ha
ritenuto di partecipare con un proprio rappresentante alle operazioni di verifica in
corso).

CHE la commissione ha preso collegialmente visione della seguente documentazione posta
a base della verifica di conformità:

- contratto che regola la fornitura;
- capitolato tecnico;
- offerta tecnica presentata dalla ditta _____;
- data di consegna dei materiali (indicare eventuali giorni di ritardo da parte della
ditta nella consegna/predisposizione degli stessi);
- _____ (inserire ogni altra utile documentazione al riguardo);

CHE la commissione ha effettuato i seguenti controlli ed operazioni:

- individuazione della partita da sottoporre a verifica di conformità (indicare luogo, stivaggio, stato del materiale);
- accertamento della quantità approntata:
 - _____;
 - _____;
- prove pratiche di impiego:
 - _____;
 - _____;

CHE la commissione non ha riscontrato, sul materiale in fornitura, difformità rispetto a quanto previsto dal contratto, dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica o da altra documentazione citata (*oppure*: ha riscontrato le seguenti difformità rispetto a quanto previsto dal contratto, dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica o da altra documentazione citata: _____; _____; _____);

CHE in forza di quanto sopra la commissione propone l'ACCETTAZIONE del materiale in fornitura (*oppure*: il RIFIUTO del materiale in fornitura, per le motivazioni di dettaglio riportate nel precedente alinea. Ricorrendo questa ipotesi dovrà essere indicato se le difformità appaiono/non appaiono pregiudizievoli della funzionalità e dell'estetica dei materiali e se gli stessi possono/non possono essere immessi nel normale ciclo logistico).

CHE il rappresentante della ditta, in merito a quanto sopra, osserva/eccepisce che _____ (*oppure*: non ritiene di avere nulla da osservare/eccepire; *oppure*: si riserva di presentare le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data odierna; *oppure*: non essendo la ditta intervenuta al collaudo, il presidente provvederà ad inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verbale di verifica di conformità al contraente affinché presenti, entro 20 giorni, le proprie controdeduzioni; *oppure*: rifiutando il Sig. _____, rappresentante della ditta, di firmare per presa visione il presente verbale, il presidente provvederà ad inviarlo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al contraente affinché presenti, entro 20 giorni, le proprie controdeduzioni);

CHE per far constare quanto sopra si è redatto il presente verbale in duplice originale.

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alla data e nel luogo di cui sopra.

LA COMMISSIONE:

PRESIDENTE _____ firma _____

COMPONENTE _____ firma _____

COMPONENTE _____ firma _____

PER LA DITTA:

Sig. _____ firma _____